SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 206

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Banca d'Italia



### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



### Ministero del lavoro e delle politiche sociali



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 agosto 2020.

**Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dai periti assicurativi.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, recante il codice delle assicurazioni private e in particolare, gli articoli 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi, 337, riguardante la misura e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il comma 35 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede il trasferimento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui all' art. 157 e seguenti del suddetto decreto legislativo n. 209 del 2005 e di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia;

Visti, inoltre, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e il comma 37 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per stabilire, sentita l'IVASS, la quota dei contributi di gestione da riconoscere alla società CONSAP a copertura degli oneri sostenuti anche per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 35 dello stesso art. 13;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2013, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si attribuisce a CONSAP S.p.a. l'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi (100%), dovuto all'IVASS, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a CONSAP S.p.a.;

Visto il regolamento 23 ottobre 2015, n. 1, emanato dalla società CONSAP e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2015, n. 291, concernente la disciplina dell'attività peritale e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 337, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSAP, sia determinato il contributo di gestione, stabilendo al comma 1, la misura massima di euro cento, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2019, n. 286, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento a CONSAP del contributo di gestione dovuto dai periti per l'anno 2019 nella misura di euro ottantacinque;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione del contributo di gestione dovuto dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento connesse alle attività trasferite della società CONSAP per la gestione del ruolo di periti assicurativi;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2020, n. 0084730, con la quale la società CONSAP ha trasmesso le previsioni di spesa, per l'esercizio 2020, elaborate per la gestione del ruolo dei periti assicurativi per un importo pari a 583.200,00 euro;

Vista la suddetta comunicazione con la quale la società CONSAP, al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario previsto dal vigente statuto societario, ritiene di confermare ad euro ottantacinque la misura unitaria del contributo per il 2020;

Vista la comunicazione del 1° luglio 2020 con la quale la società CONSAP ha fornito chiarimenti in merito alle previsioni di spesa per l'anno 2020 relative ai costi del personale e alle spese generali;

Vista la necessità di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di CONSAP e tenuto conto che le eventuali somme recuperate relative ai contributi in sofferenza saranno considerate nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 337, comma 3, del codice delle assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di gestione dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2020 a CONSAP*

1. Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del comma 35 dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2020, nella misura di euro ottantacinque.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2020.

Art. 2.

*Versamento del contributo di gestione per l'anno 2020*

1. I periti assicurativi versano il contributo di gestione di cui all'art. 1, per l'anno 2020, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

*Il Ministro:* GUALTIERI

**20A04517**

DECRETO 11 agosto 2020.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2020, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2020.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, ha apportato modifiche al menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 68 del 2018, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, articolato in sezioni distinte e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro nonché di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto, nonché l'art. 354 dello stesso decreto legislativo, recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, che inserisce, nelle sezioni del registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la lettera *f)* per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 1, comma 66, del decreto legislativo n. 68 del 2018, che ha fissato l'importo massimo del contributo dovuto dagli iscritti alla menzionata lettera *f)* per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto l'art. 336, comma 3-*bis*, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, aggiunto dall'art. 1, comma 67, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 2 sia determinato il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, entrato in vigore il 1° ottobre 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, che ha sostituito il regolamento IVASS n. 5 del 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2019, n. 195, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2019, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2019;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2020, deliberato dal Consiglio dell'IVASS l'8 maggio 2020;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2020, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Vista la comunicazione del 1° giugno 2020 n. 015871/20, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha comunicato che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2020 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nonché la misura del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2020;

Vista la comunicazione del 30 giugno 2020 con la quale l'IVASS ha precisato che la sezione F del registro, di cui all'art. 1, commi 11 e 66, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, non è ancora disponibile e che i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2020 all'IVASS*

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

*a)* Sezione A - agenti di assicurazione:

persone fisiche - euro 47,00;

persone giuridiche - euro 270,00;

*b)* Sezione B - broker:

persone fisiche - euro 47,00;

persone giuridiche - euro 270,00;

*c)* Sezione C:

produttori diretti - euro 18,00;

*d)* Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:

banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane - euro 10.000,00;

banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro - euro 8.170,00;

banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM - euro 2.760,00.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2020.

Art. 2.

*Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2020*

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2020, è stabilito nella misura di settanta euro.

Art. 3.

*Versamento dei contributi*

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

*Il Ministro:* GUALTIERI

**20A04518**

DECRETO 11 agosto 2020.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento annuale del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese;

Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto legislativo n. 74 del 2015, che dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinata dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2019, n. 192, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2019, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2018, n. 289, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, è stata fissata, per l'esercizio 2019, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,26 per cento dei predetti premi;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2020, deliberato dal Consiglio dell'IVASS l'8 maggio 2020;

Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2020 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 1° giugno 2020, n. 15871, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il Direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2020, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS*

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2019 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 29 novembre 2018, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2018, n. 289, in misura pari al 4,26 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2020*

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2020 è versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, consultabile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

*Il Ministro:* GUALTIERI

**20A04519**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2020.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori», in Milano, nella disciplina di «oncologia».**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2017 con il quale è stato confermato il carattere scientifico, per la disciplina di oncologia, della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» con sedi a Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5;

Vista la nota n. 14043 del 18 novembre 2019 con la quale la Fondazione IRCCS (codice fiscale 80018230153) ha presentato a questo Ministero la richiesta di conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di oncologia trasmettendo la relativa documentazione;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato istituto il 23 gennaio 2020 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto in data 11 dicembre 2019 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 182053 del 27 maggio 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2020, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2020 n. 175;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di oncologia, della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» con sedi a Milano, via Venezian n. 1 (sede legale e operativa), via Amadeo n. 42 e via Vanzetti n. 5.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 15 luglio 2020

*Il Sottosegretario di Stato:* SILERI

**20A04444**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2020.

**Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 27, della citata legge, n. 205 del 2017, il quale dispone che «Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine e è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 con cui è stata operata la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»;

Vista la direttiva generale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 gennaio 2019, n. 7, registrata alla Corte dei conti reg. 1, fg. 249, in data 1° febbraio 2019, che individua gli indirizzi generali per l'attività e la gestione del Ministero e conferisce ai Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e i connessi

obiettivi operativi da realizzare nel corso dell'anno assegnando le relative risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 riportante istruzioni per l'applicazione dello aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

Considerato che le risorse previste dal suddetto art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017 sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto di accertamento residui numero 000108 del 19 aprile 2019 del Capo del Dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del quale «Le somme da conservarsi in conto residui per impegni da assumere sul cap. 7446 al 31 dicembre 2018 nella competenza dell'anno finanziario 2018 sono di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) dello stato di previsione di questa Amministrazione. Le somme relative verranno trasportate al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 2019.»

Vista la nota prot. 0023678 del 4 giugno 2019, con cui la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha attestato che il citato provvedimento numero 000108 del 19 aprile 2019 è stato ammesso alla registrazione il 3 giugno 2019, n. 1-1566;

Vista la nota prot. 6432 del 16 luglio 2019 con cui la direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'ufficio legislativo per il tramite dell'ufficio di coordinamento del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici lo schema di decreto e la relazione illustrativa concernenti la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, al fine della diramazione ai dicasteri interessati e l'acquisizione del concerto;

Viste le note prot. 6590 del 19 luglio 2019 e 6709 del 25 luglio 2019 con cui la direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto lo schema di decreto e la relazione illustrativa concernenti la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, al fine dell'esame, la diramazione ai dicasteri interessati per l'acquisizione del concerto e l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome;

Vista la nota prot. 30525 del 29 luglio 2019 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie lo schema di decreto e la relazione illustrativa al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome;

Vista la nota prot. 12271 P-4.37.2.13 del 29 luglio 2019 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema di decreto e la relazione illustrativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, ai presidenti delle regioni e delle province autonome, alla Regione Campania, al presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani e al presidente dell'Unione province d'Italia al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome;

Vista la nota prot. 12441 P-4.37.2.13 del 31 luglio 2019 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza unificata ha trasmesso l'integrazione all'ordine del giorno della Conferenza unificata, convocata per giovedì 1° agosto c.a., in cui figura, al punto n. 20, l'«Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.»;

Vista la nota prot. 21652 del 1° agosto 2019, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto modifiche al citato schema di decreto;

Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, alla definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo istituito con la medesima disposizione;

Attese le esigenze di semplificazione procedimentali realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, rep. atti n. 92/CU del 1° agosto 2019, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota prot. 12979 del 6 agosto 2019;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'erogazione ai comuni dei contributi per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Possono presentare la domanda di concessione del contributo i comuni nel cui territorio ricadono l'opera o l'immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

3. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

*Finalità e criteri di utilizzazione del fondo*

1. Le risorse attribuite al fondo di cui all'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrative delle risorse dei comuni, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 $m^3$ insistenti sulle seguenti aree:

*a)* aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;

*b)* aree a rischio idrogeologico;

*c)* aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

*d)* aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

*e)* aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.

2. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente disponibili all'esito dell'utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 $m^3$ e inferiori a 450 $m^3$.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 1, alle richieste riguardanti gli abusi relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a 250 $m^3$ possono essere destinate eventuali risorse disponibili all'esito dell'utilizzo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

*Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo*

1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei limiti delle diponibilità finanziarie annuali, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente decreto.

2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario.

3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico.

4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente articolo, qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parità di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni».

6. I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo.

7. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

8. Qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

*Assegnazione delle economie*

1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai comuni fino alla emissione del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dell'intervento.

2. Le risorse inutilizzate di cui al comma 1 sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'art. 5, da parte della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

*Risorse inutilizzate*

Le risorse attribuite al «Fondo demolizioni» di cui all'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1, non ripartite all'esito delle procedure di concessione dei contributi sono riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04, da parte della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

*Modalità di presentazione delle domande di contributo*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresì resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare.

2. Le domande sono presentate dal legale rappresentante del comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui al comma precedente, entro la data ivi indicata. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate oltre il termine stabilito.

3. Le domande di concessione del contributo devono essere complete, a pena di nullità, degli elementi amministrativi e contabili concernenti gli interventi da eseguire, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso.

Art. 7.

*Trasferimento dei fondi*

1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma 5, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei limiti delle disponibilità annuali iscritte in bilancio, direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti modalità:

a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5;

b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.

2. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 5, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza è caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8.

*Monitoraggio e controlli a campione*

1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in particolare la verifica delle informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice e la conclusione dei lavori, è effettuato attraverso la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni di anticipo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze effettua controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 9.

*Clausola di invarianza finanziaria*

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza unificata.

Roma, 23 giugno 2020

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
DE MICHELI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
COSTA

*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*
FRANCESCHINI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GUALTIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3150*

**20A04443**

DECRETO 7 agosto 2020.

**Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2019);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del medesimo decreto interministeriale n. 231, che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti per ciascuna annualità del triennio 2019-2020-2021;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2020 al nr. 3106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 187 del 27 luglio 2020 recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione nonché le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato nel cui ambito sono inquadrati i contributi di cui al presente decreto;

Visti, in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, e gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, altresì, l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria;

Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonché all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)*, all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro *VI)* e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «*retrofit*»);

Visto l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione è la società RAM logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Con il presente decreto si dispone in ordine alle modalità operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.

Art. 2.

*Modalità di funzionamento*

1. L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:

*a)* la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto;

*b)* la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.

2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021, all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all'incentivo.

3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.225.624 di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 1 comma 5 del già citato decreto ministeriale.

5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 12 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.

6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di quattro «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. L'entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.

7. Con la piattaforma informatica di cui al comma 6 si provvede:

*a)* all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;

*b)* alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con possibilità di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

8. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera *a)* è considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica

dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

Art. 3.

*Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande*

1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina *web* del soggetto gestore all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

3. All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2020 e entro e non oltre le ore 8,00 del 16 novembre 2020 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.

4. All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 30 giugno 2021 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.

5. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, l'amministrazione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

6. L'istanza dovrà essere inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

*a)* modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito *format* informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito, entro il 21 settembre 2020, sul sito *web* del soggetto gestore al seguente indirizzo:

http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

Al suddetto indirizzo *web* sarà altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello.

*b)* copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

*c)* eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;

*d)* copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020 n. 203 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 203/2020.

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

7. Il soggetto gestore, pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. Per le domande pervenute nel primo periodo l'elenco verrà pubblicato entro la data del 1° dicembre 2020 mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l'elenco verrà pubblicato entro la data del 15 luglio 2021.

8. Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi per l'anno 2020» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

9. All'interno di ogni periodo di incentivazione l'impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia e può eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

Art. 4.

*Prova del perfezionamento dell'investimento*

1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione)

e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte. La prova che l'investimento è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione sul sito del soggetto gestore RAM entro la data del 20 novembre 2020.

2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16,00 del 30 aprile 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera *a)* del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito *web* dell'amministrazione, nella pagina:

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16,00 del 15 dicembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera *a)* del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito *web* dell'amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.

5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo non trasmetta, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 e l'amministrazione potrà tenerne conto anche nell'ambito di successive edizioni di incentivazione.

6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

7. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di *leasing* finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 12 maggio 2020, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».

Art. 5.

*Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica - art. 1, comma 5, lettera* a) *del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203*

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (*Full Electric*), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

*a)* documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203;

*b)* attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203;

*c)* nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica *ex* art. 3, comma 2, lett. *c)* del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.

2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), per ciascun periodo di incentivazione, l'aspirante all'incentivo dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti 12 maggio 2020, n. 203 rilasciata su carta intestata, nonché l'attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.

Art. 6.

*Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica – art. 1, comma 5, lettera* b) *numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203*

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate conformi alla normativa anti inquinamento euro VI, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

*a)* prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;

*a)* prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

2. Ai fini dell'ammissione agli incentivi, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italianae il termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione. Condizione di ammissibilità al contributo è costituita altresì dall'identità del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.

Art. 7.

*Acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia – art. 1, comma 5, lettera* b) *n. 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203*

1. Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)* numero 2 del decreto del Ministro 12 maggio 2020, n. 203, sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento *Light Duty* (Euro 6d-TEMP- regolamento 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa *Heavy Duty* (Euro VI step D - Reg. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre:

*b)* la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente

protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia;

*c)* la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. Condizione di ammissibilità al contributo è costituita anche dall'identità del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e di radiazione.

Art. 8.

*Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato – art. 1, comma 5, lettera* c) *del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203*

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale di seguito specificata:

*a)* indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;

*b)* attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

*c)* documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 con l'indicazione dei relativi costi sostenuti.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

*a)* dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

*b)* dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 9.

*Acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere - art. 3, comma 5, lettera* c) *del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203*

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre:

*a)* in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 3, comma 5 lett. *b)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 per le unità frigorifere/calorifere;

*b)* documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

*c)* in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

*a)* dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento

esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

*b)* dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 10.

*(Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - Art. 1, comma 5, lettera* d) *del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203*

1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

*a)* contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

*b)* documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;

*c)* attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

*d)* Relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

Art. 11.

*Delle maggiorazioni*

1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all'art. 3, comma 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati per ciascun periodo di incentivazione dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Art. 12.

*Della rendicontazione e dell'attività istruttoria-Soggetto gestore*

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 11 del presente decreto, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione.

2. Il soggetto gestore svolge le attività così come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonché al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attività istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'amministrazione. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.

3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovrà fornire gli elementi richiesti con le modalità che

saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

5. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.

Art. 13.

*Cumulabilità degli aiuti*

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 14.

*Verifiche e controlli*

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 12 maggio 2020, n. 203, l'amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto – contributi ed incentivi – e nel sito *web* della Società rete autostrade mediterranee ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

*Il direttore generale:* CINELLI

**20A04462**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2020.

**Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative

alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il Capo II agli articoli 14 e 16;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020 n. 152, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Ritenuto opportuno che, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, registrato in Corte dei conti al n. 257 il 29 aprile 2020 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 il 15 maggio 2020;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2020, reg. n. 123, con il quale sono stabiliti i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Primo elenco;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2020, reg. n. 175, con il quale, tra l'altro, sono individuati i prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di ripristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - Secondo elenco. Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2020, n. 5647, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2020, reg. n. 567, con il quale sono stabiliti ulteriori prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, e zootecniche utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - Terzo elenco;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, con il quale è stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;

Vista la nota n. 42137 del 2 luglio 2020, con la quale ISMEA ha trasmesso i prezzi medi di mercato di alcune produzioni agricole, calcolate sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 2 luglio 2020, prot. 23820;

Tenuto conto della necessità di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresì conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento;

Ritenuto necessario approvare un quarto elenco di prezzi unitari massimi riguardante ulteriori produzioni agricole e zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020*

1. I prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati alla lettera *a)* dell'allegato al presente decreto.

2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varietà per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.

4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato può essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.

5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza ovvero nella copertura mutualistica deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorità competente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

Roma, 23 luglio 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

*Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 745*

ALLEGATO

## Integrazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2020

**Seminativi**

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Unità di misura | Prezzi massimi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | M15 | FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) | FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) | 191 | €/100 kg | 160,00 |
| IT | H11 | FRUMENTO TENERO | FRUMENTO TENERO DI FORZA REBELDE | 192 | €/100 kg | 22,00 |

**Frutta**

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Unità di misura | Prezzi massimi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN | D38 | NOCI | DI MONTAGNA | 5526 | €/100 kg | 300,00 |
| 01 | C37 | CILIEGIE | SWEET | 5527 | €/100 kg | 260,00 |
| IT | C01 | ACTINIDIA | POLPA ROSSA | 5528 | €/100 kg | 233,33 |
| SO | C04 | MELE | ROCKIT | 5529 | €/100 kg | 63,00 |

**Uva da vino**

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Unità di misura | Prezzi massimi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | H81 | UVA DA VINO IGP | PALLAGRELLO BIANCO - (BIANCO) | 2503 | €/100 kg | 60,00 |
| 15 | H81 | UVA DA VINO IGP | PALLAGRELLO ROSSO - (ROSSO) | 2504 | €/100 kg | 60,00 |
| NA | H81 | UVA DA VINO IGP | CATALANESCA DEL MONTE SOMMA - (BIANCO) | 2505 | €/100 kg | 90,00 |
| 15 | H81 | UVA DA VINO IGP | ALEATICO | 2506 | €/100 kg | 50,00 |
| 06 | H81 | UVA DA VINO IGP | VARIETA' RESISTENTI - (ROSSO) | 2507 | €/100 kg | 50,00 |
| TN | H80 | UVA DA VINO DOP | TRENTINO KERNER - (BIANCO) | 2508 | €/100 kg | 170,00 |
| TN | H80 | UVA DA VINO DOP | TRENTO RISERVA - (BIANCO) | 2509 | €/100 kg | 225,00 |

**Ortaggi**

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Unità di misura | Prezzi massimi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | SPAGNA VARIEGATO | 4189 | €/100 kg | 345,00 |
| 01 | L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | GENERICO | 4190 | €/100 kg | 300,00 |
| CN | C45 | FAGIOLI FRESCHI | DI CUNEO FRESCO | 4191 | €/100 kg | 150,93 |
| 08 | L10 | AGLIO DA SEME | DA SEMINA | 4192 | €/100 kg | 333,33 |

**Colture da seme**

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Unità di misura | Prezzi massimi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | L74 | RISO INDICA DA SEME | BABY FOOD | 3595 | €/100 kg | 111,93 |

**Piante officinali**

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Unità di misura | Prezzi massimi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | M03 | CANAPA INFIORESCENZA | USO ESTRATTIVO | 7071 | €/100 kg | 65,36 |
| IT | M12 | BARDANA RADICE | GENERICO | 7073 | €/100kg | 153,00 |
| IT | M13 | VERBENA ODOROSA PARTE AEREA | GENERICO | 7074 | €/100kg | 196,00 |
| IT | M14 | VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA | GENERICO | 7075 | €/100kg | 178,00 |

**20A04434**

DECRETO 5 agosto 2020.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 38 dell'11 febbraio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Provolone del Monaco DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 del 11 agosto 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio di tutela del Provolone del Monaco DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 21 luglio 2020 (prot. mipaaf n. 9013621) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualità in data 4 agosto 2020 (prot. Mipaaf n. 9041223), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Provolone del Monaco DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 21 febbraio 2011 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 19 luglio 2017 al Consorzio di tutela del Provolone del Monaco DOP con sede legale in Montechiaro di Vico Equense (NA), via Calvania n. 20, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 febbraio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2020

*Il dirigente:* POLIZZI

**20A04436**

DECRETO 6 agosto 2020.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Qualità - Vini DOP e IGP con il quale è stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini»;

Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC «Colli di Rimini»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 20 giugno 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 20 giugno 2020.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini» consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1 ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.

Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili per le giacenze di prodotti provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti, atte a produrre la tipologia «Colli di Rimini» rosso riserva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI DI RIMINI»

Art. 1.

*Denominazione e tipologie*

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva);

«Colli di Rimini» bianco;

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

«Colli di Rimini» Biancame;

«Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);

«Colli di Rimini» Rebola secco;

«Colli di Rimini» Rebola passito.

Art. 2.

*Base ampelografica*

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva):

Sangiovese minimo 30%;

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante, Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%.

«Colli di Rimini» bianco:

Trebbiano: minimo 30 %;

Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%.

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Biancame:

Biancame b.: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Rebola secco:

Grechetto Gentile: minimo 85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Rebola passito:

Grechetto Gentile: minimo 85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

«Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):

Vitigno Sangiovese: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della strada statale s.s. 16 Adriatica, e dell'intero Comune di Bellaria Igea Marina.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

1. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

Rosso 11,5%;

Rosso riserva 12,0%;

Bianco 11,0%;

Cabernet Sauvignon 11,5%;

Cabernet Sauvignon Riserva 12%;

Biancame 10,5%;

Rebola secco 11,5%;

Rebola passito 12,5%;

Sangiovese 11,5 %;

Sangiovese superiore 12,5%;

Sangiovese riserva 12,5%.

2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

4. È esclusa ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

Rosso t/ha 11,0

Bianco t/ha 12,0

Cabernet Sauvignon t/ha 11,0

Biancame t/ha 12,0

Rebola t/ha 11,0

Sangiovese t/ha 11,0

La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade della denominazione.

La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», è ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

3. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario vitivinicolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie ad eccezione della tipologia Rebola passito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rebola passito non dovrà essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini». Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «Colli di Rimini» Rebola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento può avvenire: in pianta, su graticci, in locali termo condizionati, con ventilazione forzata e vendemmia tardiva con appassimento in pianta.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» Rosso riserva, Cabernet Sauvignon riserva e Sangiovese Riserva è fatto obbligo di fare un invecchiamento del vino per almeno un anno in vasi vinari.

La commercializzazione è consentita soltanto dopo ventiquattro mesi di invecchiamento ed eventuale affinamento complessivi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve. La relativa idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento e affinamento complessivi.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini «Colli di Rimini» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Rimini» Rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: caratteristico, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali;

sapore: da secco ad abboccato, talvolta tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Colli di Rimini» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: caratteristico, complesso, con eventuali note erbacee e minerali;

sapore: da secco ad abboccato, di struttura, armonico, elegante, talvolta tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli di Rimini» Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, dal fruttato al floreale;

sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta carico;

odore: caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo;

sapore: da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva:

colore: rosso rubino carico con riflessi granato;

odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

«Colli di Rimini» Biancame:

colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, talvolta con note floreali;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli di Rimini» Rebola (tipo secco):

colore: dal paglierino chiaro al dorato;

odore: caratteristico, delicatamente fruttato;

sapore: secco, armonico, di caratteristica morbidezza e struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Colli di Rimini» Rebola passito:

colore: dal giallo dorato all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso e fruttato, a volte con note muffate;

sapore: dolce, vellutato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

«Colli di Rimini» Sangiovese:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

odore: caratteristico, talvolta floreale, minerale;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, talvolta tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l.

«Colli di Rimini» Sangiovese Superiore:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

«Colli di Rimini» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Per tutte le tipologie in cui è stato effettuato un passaggio in botti di legno può rilevarsi un sentore di legno.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» i termini bianchi e rossi sono facoltativi, è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 6,000, 9,000, 12,000 e 18,00 in vetro o ceramica.

3. Per tutti i vini della DOC «Colli di Rimini» di cui all'art. 1 è consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del «tappo a corona».

Art. 8.

*Legame con l'ambiente geografico*

*A)* INFORMAZIONI SULLA ZONA GEOGRAFICA, FATTORI NATURALI RILEVANTI.

*Morfologia.*

La DOP «Colli di Rimini» si estende nella zona di confine tra la parte più meridionale della Pianura Padana e la parte più propriamente peninsulare dell'Italia. In un contesto ambientale pertanto fortemente influenzato dal Mare.

Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, è diviso in tre bacini idrografici principali: Marecchia, Conca e Marano e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.

Parallelamente al mare, proseguendo nelle direttrici dei tre bacini idrografici si evidenziano crescenti quote altimetriche passando dal territorio di pianura (sotto i 60 m *slm)* alle più tipiche e diffuse unità di paesaggio pedecollinari (60-250 m *slm)* a territori più alti e tipicamente collinari (200-400 m *slm)* nelle zone dell'entroterra dove compaiono anche affioramenti litoidi compatti.

Il contesto collinare è quello in cui maggiore è la concentrazione dei vigneti e che maggiormente rappresenta la tipicità di questo territorio soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali più dolci.

*Pedologia.*

Il territorio collinare di Colli di Rimini possiede una certa uniformità geologica. È infatti prevalente la Formazione geologica delle Argille Azzurre (sigla *FAA)*, costituita da argilliti azzurrastre calcaree e compatte, talvolta con alternanze di peliti e arenarie.

Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati (pendenze medie 5-25%) con rari e circoscritti fenomeni di dissesto, ivi compresi i calanchi.

Si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee.

Una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato contenuto di argilla; ph subalcalini; alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia; bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina.

Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta argillosa; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo; bassa dotazione di sostanza organica.

Infine nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca, si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e, in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa; il ph è sub-alcalino o alcalino; il contenuto in calcare generalmente elevato; la dotazione in sostanza organica è bassa.

*Suoli.*

I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e 25%); e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di età pliocenica e di origine marina (Formazione delle argille azzurre e Formazione delle Arenarie di Borello).

Sono a tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilità di ossigeno, talvolta buona.

Sono tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo; sono moderatamente alcalini.

I suoli maggiormente rappresentativi sono riferibili alle seguenti tipologie:

Suoli Montelupo (MLP): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e hanno una distribuzione uniforme lungo i tratti lineari e concavi dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, profondi o molto profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei.
Suoli San Clemente (SCM1): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e occupano le sommità e i tratti convessi dei versanti; si trovano tipicamente nei tratti di versante sottoposti ad intensa erosione idrica di tipo laminare o ad interventi antropici di rimodellamento dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, moderatamente profondi sopra il substrato massivo, presente a 50 - 80 cm di profondità, sono fortemente calcarei;

Suoli Coriano (COR): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono suoli meno diffusi rispetto ai precedenti, che occupano preferibilmente parti alte e medie dei versanti, sono dolcemente inclinati, profondi sopra il substrato massivo presente tra 80-100 cm di profondità calcarei negli orizzonti superficiali e fortemente calcarei in profondità, con accumulo di carbonato di calcio;

Suoli Passano (PSS): si sono formati in rocce limoso sabbiose (Formazione Arenarie di Borello); sono suoli poco diffusi da dolcemente a molto inclinati, moderatamente profondi o profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei.

*Caratteristiche climatiche.*

Possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo schema di classificazione climatica di Koppen - Geiger:

temperatura media annua pari a 13,2°C

temperatura media del mese più freddo pari a 3,4°C

tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20°C

escursione termica annua pari a 18,8°C

Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Colli di Rimini in una posizione della citata classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato subcontinentale.

Riguardo la misura dell'indice bioclimatico di Winkler il territorio della DOP Colli di Colli di Riminisi colloca in una fascia che va dai 2100 ai 2200 gradi/giorno.

Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a quello caratteristico del tipo «Litoraneo padano» con una piovosità totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza equamente distribuiti durante l'anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame col territorio.

Nel territorio della DOP Colli di Rimini il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenarie, le prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all'VIII - VII secolo avanti Cristo, grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di *Vitis vinifera*.

Da allora, la coltura della vite nel Riminese è documentata senza soluzione di continuità:

le genti etrusche vi hanno introdotto l'usanza della potatura lunga e del sostegno vivo;

con i Romani, giunti nel III secolo avanti Cristo, la coltura della vite e la produzione del vino hanno assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell'economia.

Di quel periodo restano numerose testimonianze figurative e le relazioni degli storici latini che esaltano gli elevati rendimenti dei vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l'Urbe;

una importante testimonianza ci viene dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C.;

la documentazione scritta disponibile per l'arco di tempo compreso fra V e X secolo, reca numerose notizie sulla presenza della vite nel Riminese e contiene interessanti informazioni sui patti colonici, le tecniche e le attrezzature relative alla vitivinicoltura;

dopo il Mille, le testimonianze storiche divengono numerosissime, per lo sviluppo della produzione e dei commerci, per il consumo interno e le esportazioni sul mercato veneziano;

gli statuti medievali di Colli di Rimini, attraverso la minuziosa normativa che regola la vita della città e del contado, offrono una moltitudine di elementi circa la viticoltura e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino.

*B)* INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ O SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE GEOGRAFICO:

nel territorio della DOP Colli di Rimini numerosi sono i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica che concorrono a determinare le peculiari caratteristiche dei vini contemplati in questo disciplinare;

grande peso ha la vicinanza del territorio al mare che influenza positivamente il ciclo vegetativo della vite (opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l'ambiente ventilato dalle brezze) e contemporaneamente conferendo vigore e suadenza ai vini che ne derivano;

la peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, unita ad una piovosità non eccessiva nel periodo estivo, alla fertilità medio bassa dei terreni e a sommatorie termiche adeguate influenzano fortemente le caratteristiche chimico fisiche dei vini che si presentano in generale con un elevato potenziale in estratto secco e tenore in alcol unita nei vini rossi ad una buona intensità colorante e ad un elevato tenore in polifenoli, mentre nei bianchi conferisce spessore e sapidità.

*C)* DESCRIZIONE DELL'INTERAZIONE CAUSALE FRA GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA *A)* E QUELLI DI CUI ALLA LETTERA *B)*.

Le peculiari caratteristiche del territorio della DOP «Colli di Rimini» di tipo ambientale, climatico, pedologico ed orografico ne fanno un "unicum» territoriale che ha espresso sin dall'antichità una specifica vocazionalità alla coltivazione della vite.

La grande potenzialità di questo territorio è stata percepita da tutte le civiltà che si sono avvicendate nel territorio e che hanno quindi dato il proprio contributo di conoscenza ed esperienza nella coltivazione della vite e nella vinificazione.

Questa abbondante stratificazione di cultura, ricerca, selezione di vitigni ed ecotipi adatti a questo ambiente hanno generato un quadro di fortissima tipicità che nobilita e caratterizza il vino «Colli di Rimini» DOP.

Art. 9.

*Riferimenti alla struttura di controllo*

La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1,2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *B*

**DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE CONSOLIDATO DELLA DOP DEI VINI "COLLI DI RIMINI"**

**Denominazione e tipo**

| Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI |
|---|---|
| Tipo di Indicazione geografica | DOP (Denominazione di Origine Protetta) |
| Lingua | Italiano |

**Categoria di prodotti viticoli**

| Vino (1)<br>Vino ottenuto da uve appassite (15) |
|---|

**Descrizione di vini**

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Bianco |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" bianco presenta un colore paglierino più o meno intenso, un odore delicato variante dal fruttato al floreale ed un sapore da secco ad abboccato, sapido e armonico.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 11,00 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima | |

| (meq/l) | |
|---|---|
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 15 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Rosso |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP “Colli di Rimini” Rosso presenta un colore che varia dal rubino al granato, un odore vinoso, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali ed un sapore armonico, eventualmente tannico.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 11,50 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 20 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Rosso Riserva |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP “Colli di Rimini” Rosso Riserva presenta un colore dal rubino intenso al granato, un odore vinoso, ricco con eventuali note erbacee, minerali ed eventuale sentore di legno nonché un sapore pieno, robusto, armonico, con una elegante |

| | |
|---|---|
| | struttura ed eventuale tannicità.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 12,50 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 22 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon presenta un colore rubino, a volte carico, un odore caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo ed un sapore pieno, armonico e talvolta leggermente tannico.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 11,5 |
| Titolo alcolometrico | |

| | |
|---|---|
| volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 20 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Cabernet Sauvignon Riserva |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon riserva presenta un colore rosso rubino, carico, un odore caratteristico, etereo, erbaceo ed un sapore pieno, armonico e talvolta leggermente tannico.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 12,00 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 26 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Sangiovese |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" Sangiovese presenta un colore rosso rubino talvolta con riflessi violacei, un odore vinoso, a volte floreale, terroso o minerale, ed un sapore da secco ad abboccato, armonico, un po' tannico ma in equilibrio con l'acidità.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 11,50 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 20 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Sangiovese Superiore |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" Sangiovese superiore presenta un colore rosso rubino talvolta con riflessi violacei, un odore vinoso, a volte floreale, sapore armonico, talvolta tannico .<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |

| | |
|---|---|
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 12,50 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 24 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Sangiovese Riserva |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" Sangiovese riserva presenta un colore rosso rubino , un odore vinoso, a volte floreale, sapore secco, armonico, talvolta tannico ,con sentore di legno se affinato in contenitori di legno.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 13,00 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |

| Acidità volatile massima (meq/l) | |
|---|---|
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 26 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Biancame |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP “Colli di Rimini” Biancame presenta un colore paglierino scarico, con riflessi verdognoli, un odore caratteristico, talvolta con note floreali, da secco ad abboccato.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 10,5 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 15 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Rebola |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP “Colli di Rimini” Rebola secco presenta un colore che varia dal giallo paglierino chiaro al dorato, un odore caratteristico, |

| | |
|---|---|
| | delicatamente fruttato ed un sapore, armonico, di caratteristica morbidezza e struttura.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 12,0 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,5 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 17 |

| Titolo - Nome del prodotto | Colli di Rimini Rebola Passito |
|---|---|
| Breve descrizione testuale | Il vino DOP "Colli di Rimini" Rebola Passito presenta un colore che varia dal giallo dorato all'ambrato, un odore caratteristico, intenso, fruttato, a volte con note muffate ed un sapore pieno, dolce e vellutato, equilibrato dall'acidità.<br>(Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE) |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% | 17,0 |

| vol) | |
|---|---|
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | 12,5 |
| Acidità totale minima (g/l) | 4,0 |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 24,0 |

**Pratiche di vinificazione**

Pratica enologiche essenziali

| Titolo | |
|---|---|
| Tipo di pratica enologica | - Pratica enologica specifica: NO<br>- Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche: NO<br>- Pratica culturale: No |
| Descrizione della pratica | |

Rese massime

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI BIANCO |
|---|---|
| Resa massima | - 84 Ettolitri per ettaro<br>- 12.000 Kilogrammi per ettaro |

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI ROSSO (anche Riserva) |
|---|---|
| Resa massima | - 77 Ettolitri per ettaro<br>- 11.000 Kilogrammi per ettaro |

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI CABERNET SAUVIGNON |
|---|---|
| Resa massima | - 77 Ettolitri per ettaro<br>- 11.000 Kilogrammi per ettaro |

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI SANGIOVESE |
|---|---|
| Resa massima | - 77 Ettolitri per ettaro<br>- 11.000 Kilogrammi per ettaro |

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI BIANCAME |
|---|---|
| Resa massima | - 84 Ettolitri per ettaro<br>- 12.000 Kilogrammi per ettaro |

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI REBOLA |
|---|---|
| Resa massima | - 77 Ettolitri per ettaro<br>- 11.000 Kilogrammi per ettaro |

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI REBOLA PASSITO |
|---|---|
| Resa massima | - 55 Ettolitri per ettaro<br>- 11.000 Kilogrammi per ettaro |

**Zona delimitata**

| Breve descrizione della zona delimitata | La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti a essere designati con la Denominazione di Origine Controllata "Colli di Rimini" comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della S.S. 16 Adriatica e dell'intero Comune di Bellaria-Igea Marina. |
|---|---|

**Vitigni principali**

| Vitigni principali della base ampelografica | Alicante n.<br>Biancame b.<br>Bombino bianco b.<br>Cabernet Sauvignon n.<br>Cabernet Franc n.<br>Grechetto Gentile b.<br>Merlot n.<br>Montepulciano n.<br>Petit Verdot<br>Rebo n.<br>Sangiovese n.<br>Syrah n.<br>Trebbiano Romagnolo b. |
|---|---|

**Descrizione del legame**

| Titolo - Nome del prodotto | COLLI DI RIMINI |
|---|---|
| Breve descrizione | La vicinanza al mare influenza il ciclo vegetativo proteggendo da minime termiche eccessive in inverno e massime d'estate mantenendo l'ambiente ventilato. I terreni calcareo-argillosi con fertilità medio bassa, la piovosità scarsa nel periodo estivo e le elevate sommatorie termiche portano a rese contenute e corretta maturazione influendo positivamente sulle caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche dei vini che hanno elevato estratto secco e tenore in alcol in particolare nei rossi, con buona intensità colorante elevato tenore in polifenoli e buona attitudine all'invecchiamento. L'equilibrata maturazione consente una buona espressione delle caratteristiche varietali dei vitigni. |

**Ulteriori condizioni essenziali: No**

**20A04438**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2020.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilplast», in Sesto San Giovanni.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 9/SGC/2020 dell'11 febbraio 2020, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Edilplast», con sede in Sesto San Giovanni (MI) - C.F. 09143580968, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina del dott. Andrea D'Isanto quale commissario governativo;

Vista l'istanza in data 20 luglio 2020, acquisita in atti con prot. n. 0169261, con la quale il commissario governativo, rappresentata la necessità di ultimare le verifiche in corso in merito alla situazione societaria ed in particolare di portare a compimento l'esame della documentazione contabile interrotto dall'emergenza COVID-19, richiede una proroga della gestione commissariale in scadenza l'11 agosto 2020;

Vista la successiva nota del 28 luglio 2020, pervenuta con prot. n. 175892, con cui il commissario governativo ha confermato la «assoluta necessità» di prorogare la gestione commissariale della cooperativa «Edilplast»;

Ritenuto necessario disporre una proroga della suddetta gestione commissariale sulla base di quanto responsabilmente segnalato dal commissario governativo, onde consentire il completamento delle attività di verifica della situazione societaria;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Edilplast», con sede in Sesto San Giovanni (MI) - C.F. 09143580968, è prorogata fino al 30 settembre 2020.

Art. 2.

Il dott. Andrea D'Isanto, nato a Roma il 2 marzo 1967 - C.F. DSNNDR67C02H501E e domiciliato in via dei Piatti n. 11, Milano, è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa fino al 30 settembre 2020, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2020

*Il direttore generale:* SCARPONI

**20A04464**

---

DECRETO 10 agosto 2020.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Colomba», in Giffoni Sei Casali.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 13/SGC/2020 del 17 febbraio 2020 con cui è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Colomba», con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale 03872740653, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina del dott. Elia Coppola quale commissario governativo;

Vista la richiesta di proroga della gestione commissariale, fino al 30 settembre 2020, formulata dal commissario governativo nella relazione in data 1° agosto 2020 — acquisita agli atti in data 3 agosto 2020 con prot. n. 0178639 — al fine di poter raccogliere dai soci l'importo di euro 117.449,19 che la cooperativa, avendo rinunciato alla mutualità prevalente, deve versare ai fondi mutualistici *ex* art. 2545-*octies* del codice civile e di poter al contempo mantenere inalterata l'attuale condizione di sostanziale equilibrio finanziario dell'ente;

Tenuto conto di quanto precisato dallo stesso commissario anche in merito all'opportunità di prorogare il commissariamento a tutela dei molteplici interessi coinvolti, di carattere sociale oltre che erariale, atteso che la cooperativa occupa cinquanta dipendenti nell'attività di assistenza sanitaria di oltre sessanta pazienti ospitati nelle due strutture di cui è titolare;

Ritenuto necessario nonché opportuno prorogare la suddetta gestione commissariale per il tempo richiesto dal commissario, sulla base degli elementi dallo stesso responsabilmente evidenziati, onde consentire la definizione degli adempimenti di cui all'art. 2545-*octies* del codice civile nonché la regolarizzazione della gestione societaria e dei relativi flussi finanziari;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Colomba», con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale 03872740653, è prorogata fino al 30 settembre 2020.

Art. 2.

Il dott. Elia Coppola, nato a Napoli il 7 ottobre 1966 - codice fiscale CPPLEI66R07F839P, residente in Atrani (SA) in Vicoletto Carmine n. 5 e con domicilio professionale in Napoli, Calata San Marco n. 13, è confermato nell'incarico di commissario governativo della suddetta cooperativa fino al 30 settembre 2020.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario a Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2020

*Il direttore generale:* SCARPONI

**20A04465**

DECRETO 10 agosto 2020.

**Proroga della gestione commissariale della «I.B.I.S. - società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 28/SCG/2020 del 14 maggio 2020 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, il rinnovo della gestione commissariale della società cooperativa «I.B.I.S. - società coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale 9700500058, per un periodo di tre mesi, con conferma dell'avv. Giuseppe Leone nella carica di commissario governativo, affinché fosse verificata, sulla base di una nuova disponibilità manifestata dai soci e a tutela delle ragioni dell'amministrazione, la possibilità di definire una transazione atta a superare la persistente condizione di irregolarità della cooperativa;

Tenuto conto delle osservazioni formulate da questa Direzione generale con nota prot. n. 0158477 del 7 luglio 2020 in ordine alla necessità di acquisire la disponibilità dei soci a dilazionare il termine indicato nella proposta transattiva avanzata in data 1° luglio 2020, nonché la disponibilità dello stesso commissario governativo ad una proroga del proprio mandato al fine di portare a compimento l'operazione entro tempi compatibili con i dovuti adempimenti amministrativi finalizzati a verificare la possibilità di poter accogliere la nuova soluzione transattiva prospettata;

Vista la nota in data 6 agosto 2020 — acquisita in atti con prot. n. 0182892 del 7 agosto 2020 — con cui il commissario governativo ha trasmesso la proposta transattiva riformulata dalla maggioranza dei soci in pari data, recante una dilazione del termine di accettazione al 15 dicembre 2020, unitamente al verbale dell'assemblea sociale, rendendosi al contempo disponibile ad una proroga del proprio incarico;

Rilevata la necessità che il commissario governativo, a garanzia della massima tutela dell'amministrazione, provveda immediatamente all'apertura del conto corrente dedicato alla raccolta della provvista onde poter effettuare l'immediato pagamento dell'importo offerto dai soci nel caso in cui, anche prima dello scadere dei termini indicati nella proposta sopra richiamata, fosse accertata presso i competenti organi la possibilità di definire la vicenda in via transattiva;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «I.B.I.S. - società coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale 97005000589, è prorogata fino al 15 novembre 2020.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato in via Antonino Pio n. 65, è confermato nell'incarico di commissario governativo della suddetta cooperativa fino al 15 novembre 2020.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2020

*Il direttore generale:* SCARPONI

**20A04466**

DECRETO 10 agosto 2020.

**Nomina del commissario della «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», in Bergamo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-

mico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dall'associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della società cooperativa «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», con sede in Bergamo - codice fiscale 02090640166, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 14 giugno 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità, non sanate a seguito di diffida:

1) mancato rinnovo della carica del revisore dei conti, che risulta scaduta con l'approvazione del bilancio 2013;

2) omesso versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;

Vista la nota prot. n. 142705 in data 12 giugno 2020, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Fausto Noris, codice fiscale NRSFST49A10A163P, domiciliato in Albino (BG) - via Mons. Signori n. 28, presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa Progetto 2000 Società cooperativa edilizia, con sede in Bergamo - codice fiscale 02090640166, costituita in data 19 aprile 1991, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa e più precisamente per: provvedere al rinnovo della carica del revisore legale dei conti e al versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2020

*Il direttore generale:* SCARPONI

**20A04467**

---

DECRETO 10 agosto 2020.

**Nomina del commissario della «Val di Catola società cooperativa agricola a mutualità prevalente», in Volturara Appula.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento

di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dall'associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della società cooperativa «Val di Catola società cooperativa agricola a mutualità prevalente», con sede in Volturara Appula (FG) - codice fiscale 03657730713, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 19 giugno 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità non sanate a seguito di diffida:

1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con l'attuale normativa in materia cooperativistica e mancata delibera in merito all'eventuale compenso spettante ai componenti dell'organo collegiale;

2) mancata conformità dello statuto alle attuali previsioni normative in quanto l'art. 19 dello stesso stabilisce che la cooperativa sia amministrata da un organo amministrativo monocratico in contrasto con il disposto dell'art. 2542 del codice civile;

3) mancata modifica del regolamento interno nel quale non risulta espressamente previsto quale tipo di CCNL l'ente intende applicare ai soci lavoratori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 142/2001;

4) omesso versamento ai fondi mutualistici del 3% dell'utile di bilancio relativo all'esercizio 2017;

Vista la nota prot. n. 142700 del 12 giugno 2020, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica della cooperativa, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza,

laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Orsola Palmieri, codice fiscale PLMRSL80E44E716U, domiciliata in Alberona (FG) - Contrada Ischia Mezzana snc., amministratore unico della società cooperativa Val di Catola Società cooperativa agricola a mutualità prevalente, con sede in Volturara Appula (FG) - codice fiscale 03657730713, costituita in data 31 marzo 2009, è nominata, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa e, più precisamente, provvedere in merito a quanto segue:

1) alla nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con l'attuale normativa in materia cooperativistica e all'assunzione di determinazioni in merito all'eventuale compenso spettante ai componenti di detto organo collegiale;

2) alla regolarizzazione dello statuto societario, atteso che l'art. 19 dello stesso stabilisce che la cooperativa debba essere amministrata da un organo amministrativo monocratico in contrasto con il disposto dell'art. 2542 del codice civile;

3) alla modifica del regolamento interno, nel quale non risulta espressamente previsto quale tipo di CCNL l'ente intende applicare ai soci lavoratori, come disposto dell'art. 6 della legge n. 142/2001;

4) al versamento ai fondi mutualistici del 3% dell'utile di bilancio relativo all'esercizio 2017,

per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2020

*Il direttore generale:* SCARPONI

**20A04468**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 24 luglio 2020.

**Rettifica al decreto 11 marzo 2020, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)».**

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 238/2017 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», che hanno recepito le modifiche di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2017;

Visto quanto già disciplinato con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Rilevato che l'art. 14, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76/2019 individuava nel direttore generale l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2020;

Vista la circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio con oggetto «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Indicazioni attuative e disposizioni transitorie»;

Vista la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020 con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale (di seguito la Soprintendenza), nell'ambito del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto 11 marzo 2020, trasmetteva al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici puntuali controdeduzioni alle sessantaquattro osservazioni formulate da parte degli enti e i soggetti privati;

Visto il decreto 11 marzo 2020 (di seguito il decreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020, relativo alla la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM) denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)» ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, 138, comma 3 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Considerato che la Soprintendenza con nota prot. n. 9760 dell'8 maggio 2020 ha comunicato che:

all'allegato n. 16 al decreto - elaborato «Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni», osservazione n. 30 Comune di Marino, p. 35 riga 38, nella trascrizione della Risposta del MIBACT punto 3, per mero errore materiale, è stato indicato il «paesaggio agrario di continuità» in luogo di «paesaggio agrario di rilevante valore»;

la dicitura «accolta» nella risposta del MIBACT punto 3 all'osservazione n. 30 è da intendersi: gli interventi di riqualificazione possono essere accolti entro i parametri del paesaggio agrario di rilevante valore;

che l'errore materiale è presente solo nelle «Controdeduzioni» risposta del MIBACT punto 3 all'osservazione n. 30, mentre non vi è alcun errore materiale nella parte dispositiva del decreto;

che la Soprintendenza aveva, tra l'altro, rilevato, nella risposta MIBACT punto 3 che l'osservazione n. 30 del Comune di Marino non era comprensibile, qualificandola, comunque, come dichiarativa e non relativa ad una vera e propria istanza;

che trattasi di errore evidente e riconoscibile, obiettivamente rilevabile dal contenuto dispositivo del decreto e da tutti gli allegati al decreto, con particolare riferimento all'allegato 12 - elaborato Tav. A PTPR aggiornata, che classifica l'area interessata, di cui all'osservazione n. 30, come «paesaggio di rilevante valore», nonché dalla de-

scrizione delle aree classificate «paesaggio agrario di rilevante valore» a pag. 4 delle norme allegate al decreto (allegato 3 - elaborato norme tecniche), con riferimento all'area denominata «Quarto della Tribuna», compresa tra il fosso Valle dei Preti e il fosso di Santo Spirito;

Considerato, inoltre, che per un mero errore materiale, nell'avvertenza in calce al decreto, dopo l'elenco degli allegati, è riportato il riferimento al «sito web della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma», anziché della «Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale»;

Visto, rilevato e considerato tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

Il sopracitato decreto 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020, è rettificato come segue:

1) allegato n. 16 al decreto - elaborato «Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni», osservazione n. 30 Comune di Marino, p. 35 riga 38 risposta del MIBACT, punto 3: le parole «paesaggio agrario di continuità» sono sostituite dalle parole «paesaggio agrario di rilevante valore»;

2) avvertenza in calce al decreto, dopo l'elenco degli allegati: le parole «sul sito web della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma all'indirizzo http://www.soprintendenzaspecialeroma.it» sono sostituite dalle parole «sul sito web della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale all'indirizzo http://www.sabap-rm-met.beniculturali.it».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale provvederà alla trasmissione ai Comuni di Marino, Albano Laziale e Castel Gandolfo del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto ai fini dell'adempimento, da parte del suddetto Comune, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale vigilerà sugli adempimenti da parte dei sopra elencati comuni, dandone comunicazione alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio.

Roma, 24 luglio 2020

*Il direttore generale:* GALLONI

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, all'indirizzo www.beniculturali.it e sul sito web della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale all'indirizzo http://sabap-rm-met.beniculturali.it*

**20A04439**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 agosto 2020.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Alendronato Pensa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 810/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera del 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della fun-

zione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2004 («Note Agenzia italiana del farmaco 2004 - Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina Agenzia italiana del farmaco del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina Agenzia italiana del farmaco del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina Agenzia italiana del farmaco n. 657/2007 del 12 dicembre 2007 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Ranbaxy», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 1 del 2 gennaio 2008, Supplemento ordinario n. 1;

Visto il comunicato pubblicato dalla società Pensa Pharma S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda, n. 52 del 3 maggio 2008, con cui è stata resa nota l'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco della modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Alendronato Ranbaxy con provvedimento UPC/I/328/2008 del 23 aprile 2008 MRP (procedura n. NL/H/0821/002-003/IB/001) avente ad oggetto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Ranbaxy Italia S.p.a. a Pensa Pharma S.p.a. e contestuale cambio della denominazione della specialità medicinale da «Alendronato Ranbaxy» ad «Alendronato Pensa»;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2020 con la quale la società Pensa Pharma S.p.a. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Alendronato Pensa» (alendronato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, espresso nella sua seduta del 13-14-15-20-26 maggio 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 4-5 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale «Alendronato Pensa» (alendronato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«70 mg compresse 12 compresse» in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 038007124 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 15,70;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 29,45;

nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Alendronato Pensa» (alendronato) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alendronato Pensa» (alendronato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04469**

DETERMINA 7 agosto 2020.

**Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Pramipexolo Teva».** (Determina n. 818/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Teva B.V., titolare della A.I.C., in data 9 gennaio 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale PRAMIPEXOLO TEVA (pramipexolo)- codice procedura EMEA/H/C/000940/IB/0043;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico – scientifica rilasciato nella sua seduta del 6-8 aprile 2020, con cui la suddetta ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Pramipexolo Teva» (pramipexolo);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Rimborsabilità delle nuove indicazioni*

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PRAMIPEXOLO TEVA (pramipexolo):

«Pramipexolo Teva è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico della sindrome delle gambe senza riposo idiopatica da moderata a severa con dosi fino a 0,54 mg di base (0,75 mg di sale)»;

sono rimborsate come segue:

confezioni:

0,18 mg compresse - 30 compresse in blister Alu/Alu - A.I.C. n. 039936051/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,10 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5,82;

0,7 mg compresse, 30 compresse in blister Alu/Alu - A.I.C. n. 039936137/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro € 11,18 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 20,96.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pramipexolo Teva» (pramipexolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 agosto 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04471**

DETERMINA 7 agosto 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 822/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8»;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. AAM/A.I.C. n. 36 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 21 marzo 2020, con la quale la società Teva B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA e EZETIMIBE TEVA (rosuvastatina / ezetimibe);

Vista la domanda, presentata in data 23 marzo 2020, con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. nn. 047876026, 047876065, 047876103, 047876014, 047876053 e 047876091;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica nella seduta del 13 maggio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 28 in data 10 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ROSUVASTATINA e EZETIMIBE TEVA (rosuvastatina /ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047876026 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 6,36 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 10,50 - Nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047876065 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 7,63 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 12,60 - nota AIFA: 13;

«20 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047876103 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 7,63 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 12,60 - nota AIFA: 13;

«5 mg/10 mg compresse» - 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047876014 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,93 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 9,80 - nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg compresse» - 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047876053 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 7,12 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 11,76 - nota AIFA: 13;

«20 mg/10 mg compresse» - 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047876091 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 7,12 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 11,76 - nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva» (rosuvastatina /ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva» (rosuvastatina /ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04474**

DETERMINA 7 agosto 2020.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Simvastatina Pensa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 823/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006);

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione A.I.C./AAM n. 772 del 22 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, con la quale la società Pensa Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SIMVASTATINA PENSA (simvastatina);

Vista la domanda, presentata in data 6 aprile 2020, con la quale la società Pensa Pharma S.p.a. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 038051025;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica nella seduta del 13 maggio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 28 in data 10 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale «Simvastatina Pensa» (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038051025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,12;

nota AIFA: 13;

validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Simvastatina Pensa» (simvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Simvastatina Pensa» (simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A04475**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prohance»

*Estratto determina AAM/PPA n. 446/2020 del 2 agosto 2020*

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II B.II.e).1.a).3 modifica del confezionamento primario del prodotto finito sterile:

da: plunger stopper in gomma bromobutilica West 4416/50;

a: plunger stopper in gomma bromobutilica West 4416/50 e plunger stopper in gomma clorobutilica West 4432/50;

relativamente al medicinale PROHANCE (A.I.C. n. 029055) nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

1 siringa pre-riempita da 5 ml - A.I.C. n. 029055050;

1 siringa pre-riempita da 10 ml - A.I.C. n. 029055062;

1 siringa pre-riempita da 15 ml - A.I.C. n. 029055074;

1 siringa pre-riempita da 17 ml - A.I.C. n. 029055086.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**20A04440**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina EG»

*Estratto determina AAM/PPA n. 445/2020 del 2 agosto 2020*

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

tipo II: C.I.4) - aggiornamento del RCP e relativi paragrafi del FI a seguito dell'identificazione di segnali (ADRs: necrolisi epidermica tossica, sindrome di Stevens-Jonson (SJS) e pleuropericardite) e per modifica del paragrafo 4.6;

tipo 1B C.I.z) - aggiornamento RCP e FI in linea con la richiesta AIFA (FV/17625/P del 15 febbraio 2019) di adeguamento al *Core Information document*;

tipo 1B C.I.z) - aggiornamento RCP e FI in linea con le raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/408023/2019) relative al rischio di nefrolitiasi;

tipo 1B C.I.2.a + C.I.z) - aggiornamento RCP e FI per adeguamento all'*originator* «Asacol» e per implementazione delle raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/600965/2017) relative all'evento avverso «Fotosensibilità». Aggiornamento delle etichette in base al QRD *Template*. Con l'adeguamento all'*originator* lo *standard term* di «Mesalazina EG 400 mg capsule rigide» diventa MESALAZINA EG 400 mg capsule rigide a rilascio modificato (la modifica non riguarda la formulazione del medicinale ma solo la denominazione);

tipo 1B C.I.z) - aggiornamento del FI come risultato del test di leggibilità e aggiornamento RCP ed etichette per adeguamento a QRD *Template* e degli eccipienti agli *standard terms*.

Modifiche apportate agli stampati:

RCP, paragrafi: 1., 2., 3., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8., 9. e 10;

FI: modificati tutti i paragrafi. Adeguamento secondo il test di leggibilità;

etichette: modificati tutti i paragrafi per adozione del formato QRD;

relativamente al medicinale «Mesalazina EG» (A.I.C. n. 029480) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio, la cui descrizione, solo per l'A.I.C. n. 029480011, viene modificata per adeguamento agli *standard terms*:

da: «Mesalazina EG 400 mg capsule rigide»;

a: «Mesalazina EG 400 mg capsule rigide a rilascio modificato».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: E.G. S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2019/98 - N1B/2019/517 - N1B/2019/1312 - N1B/2017/2237 - N1B/2015/5458.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**20A04441**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo S.A.L.F.»

*Estratto determina AAM/PPA n. 444/2020 del 2 agosto 2020*

Si autorizza la seguente variazione di tipo II: B.I.z) Aggiornamento ASMF della sostanza attiva metronidazolo del produttore già autorizzato Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. versione n. 17, maggio 2019 relativamente al medicinale METRONIDAZOLO S.A.L.F., nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 041491010 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml;

A.I.C. n. 041491034 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi in PP da 100 ml.

Codice pratica: VN2/2018/210.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A04442**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Sandoz BV»

*Estratto determina n. 811/2020 del 7 agosto 2020*

Medicinale: BORTEZOMIB SANDOZ BV

Titolare A.I.C.: Sandoz BV, Veluwezoom 22 - 1327 AH Almere - Paesi Bassi

Confezioni e A.I.C.:

2,5 mg polvere per soluzione iniettabile - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046172021 (in base 10);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

Principio attivo:

principio attivo: ogni flaconcino contiene 2,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo)

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

2,5 mg polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046172021 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 612,85;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.011,45.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina-

zione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Bortezomib Sandoz BV (bortezomib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bortezomib Sandoz BV (bortezomib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A04470**

## BANCA D'ITALIA

### Proroga semestrale della durata della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo bancario cooperativo ICCREA - Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani in amministrazione straordinaria.

La Banca centrale europea (BCE) ha disposto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69-*octiesdecies* e 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che recepiscono l'art. 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,in combinato disposto con l'art. 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/20132, la proroga della procedura di amministrazione straordinaria fino al 30 settembre 2020. La BCE ha altresì disposto di prorogare la data di scadenza dell'incarico di uno dei due commissari straordinari (Claudio Giombini) e dei membri del Comitato di sorveglianza dal 1° aprile 2020 al 30 settembre 2020.

**20A04515**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con area pertinenziale, sito nel Comune di Peschiera del Garda.

Con decreto 1° luglio 2020, n. 53 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2020, n. 3143, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con area pertinenziale, sito in lungolago Garibaldi n. 8, nel Comune di Peschiera del Garda (VR), identificato al C.T. ed al C.F. al foglio 10, particelle 9 e 1504 (ex 1315/porzione D).

**20A04460**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso di Bravetta con sovrastante porzione di fabbricato, sito nel Comune di Roma.

Con decreto 1° luglio 2020, n. 55 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2020, n. 3145, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso di Bravetta con sovrastante porzione di fabbricato, sito nel Comune di Roma (RM), identificato al C.T. al foglio 764, particelle 1108, 1110, 1115, 1305, 1307 e 1308 ed al C.F. al foglio 764, particella 1115, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

**20A04461**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di *ex* alveo del canale Osone con sovrastanti porzioni di fabbricati, nei Comuni di Ceresara e Rodigo.

Con decreto 1° luglio 2020, n. 56 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2020, n. 3146, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di *ex* alveo del canale Osone, con sovrastanti porzioni di fabbricati siti in parte nel Comune di Ceresara, censiti al C.T. al foglio 33, particelle 69-70-74-88 (derivante dalla fusione delle particelle 66 e 71) e al C.F. al foglio 33, particella 74 graffata con particella 88, e in parte nel Comune di Rodigo, censiti al C.T. al foglio 11, particelle 104-105-106-107-109-110 e al C.F. al foglio 11, particella 105.

**20A04463**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 3/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 18 marzo 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009578/ENP-AGR-L-90 dell'11 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 3/2020, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 18 marzo 2020, concernente la procedura per il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva.

**20A04485**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Figue de Solliès»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 257 del 5 agosto 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Figue de Solliès» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

**20A04435**

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-206) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.